



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Roberto Braccialini - Presidente
dott. Cristina Tabacchi - Giudice
dott. Andrea Balba - Giudice rel

nel procedimento di n. r.g. **65/2022** ha adottato il seguente provvedimento.

Con istanza del 2.2.23 Costruzioni srl domandava
autorizzazione

a richiedere la sospensione del contratto di affidamento del credito sottoscritto con BPM in
data 24/5/2022.

In particolare, precisava:

- Di avere sottoscritto in data 4/04/2022 con la Bank Spa un contratto di cessione del credito fiscale Superbonus 110% nr pratica 2dee6481-1f75-41f2-bf94-f00255949617 per interventi di riqualificazione edilizia per un valore di € 459.855,37 (cessione effettuata per la metà del credito suddetto);
- Di aver richiesto in data 24/05/2022 a BANCO la concessione di un fido bancario n. 130403788 per l'anticipo di parte dell'importo dei crediti ceduti alla Bank Spa;
- Che gli stessi devono considerarsi contratti autonomi ed indipendenti
“Pare non sussistere quindi alcun un obbligo della Società a far incassare a Banco i pagamenti di Bank oggetto della cessione del credito e di conseguenza non sussiste il diritto di Banco a compensare il proprio credito, per anticipazione finanziaria, con il prezzo di vendita del credito fiscale acquisito a





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

seguito "sconto in fattura" per i lavori di riqualificazione edilizia effettuati" (in questi termini il ricorso)

Il ricorso veniva notificato a Banco _____ spa che si costituiva e depositava memoria di opposizione in cui sosteneva:

- Inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 97 CCD in quanto la banca ha eseguito completamente tutte le prestazioni, non ricorrendo neppure l'ipotesi di cui al comma 14, riguardando questo l'ipotesi di anticipazioni bancarie con mandato all'incasso *in rem propriam*, non applicabile in via analogica a fattispecie differenti non avendo nel caso di specie la banca alcun mandato all'incasso sussistendo, diversamente, un obbligo della debitrice di canalizzare le somme costituenti credito di imposta e cedute a _____ Bank sul conto aperto presso la _____
- Perdurante sussistenza del diritto di Banco _____ di compensare il proprio credito verso _____ in virtù della clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse;
- Abuso dell'istituto da parte della proponente non ricorrendo neppure la strumentalità della sospensione rispetto alla prospettata soluzione concordataria che dovrebbe essere di tipo liquidatorio.

In estremo subordine la banca contestava la quantificazione dell'indennizzo proposto.

Il Tribunale fissava udienza all'8.3.23 invitando il proponente a notificare la domanda di scioglimento anche a _____ Bank in quanto apparentemente direttamente e/o indirettamente coinvolta dalla domanda di sospensione del contratto.

Si costituiva _____ bank chiedendo di essere estromessa dal contenzioso relativo.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

All'udienza del 8.3.23 le parti argomentavano le proprie rispettive posizioni come segue:

Oggi 8.3.2023 davanti al dott. ANDREA BALBA delegato dal Collegio, sono presenti:

per Cosmo l'avv.

il Commissario Giudiziale dott. terragna

per Banco BPM l'avv.

per Charry Bank l'avv. in sostituzione degli avv.ti

l'avv. insiste per la sospensione del contratto di anticipazione bancaria. Precisa che qualora il doc. 3 dovesse ritenersi contratto autonomo rispetto all'anticipazione in via subordinata si chiede la sospensione dello stesso.

Insiste per l'applicazione dell'art. 97 comma 14 CCII. Siamo al di fuori di una cessione del credito.

La norma parla di semplice prestazione di riscossione diretta presente nel caso di specie.

La prosecuzione del rapporto non è coerente con le previsioni del piano e funzionali alla sua esecuzione.

Per quanto prospettato in data 28.2.23 la società è interessata a portare avanti un piano di continuità aziendale diretto.

E oggi venuta meno esigenza di liquidità che sussisteva al momento della richiesta di anticipazione del credito. Trattasi oggi di debiti pregressi da soddisfarsi in esecuzione del piano. Consentire alla banca la compensazione violerebbe la par condicio creditorum.

Preannuncia che in sede di deposito piano e proposta la società proporrà farà domanda di scioglimento del suddetto contratto.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Il CG fa presente che a seguito della comparsa di costituzione della banca si è esaminato il documento richiesta specifica anticipazione su questo credito e dalla lettura dello stesso si dice che si cede un credito verso il Condominio ma in realtà vi è sconto in fattura e, quindi, il credito, è stato già ceduto a Bank.

La cessione del credito non c'è quindi stata e qui si sta parlando di mera anticipazione del prezzo di vendita del credito fiscale a bank. Se nelle condizioni è previsto il diritto della banca ad incamerare questo prezzo che Bank canalizzerà su conto BMP presuppone anche mandato all'incasso. Qualora non lo prevedesse, come sostiene la Banca, allora la semplice previsione di trattenere la somma consentirebbe alla banca di compensare anche in danno alla procedura concorsuale.

L'avv. si richiama art. 13 condizioni generali per cui tutti i crediti vengono ceduti. Sul doc.3 citato dal Commissario va interpretato nel senso che le parti hanno voluto che il credito venisse ceduto effettivamente.

L'art. 97 comma 14 prevede una fattispecie speciale eccezionale. Aggancia l'obbligazione pendente in capo alla banca se previsto un mandato all'incasso che nel caso speciale non c'è. Sussiste solo obbligo di canalizzazione su conto corrente. Vi è obbligo della Cosmo di canalizzare somma nessun diritto della banca a riscuotere ed incamerare crediti.

Insiste per la reiezione dell'istanza.

L'avv. si richiama alla memoria depositata e precisa che l'eventuale pagamento in esecuzione del contratto verrà effettuato sul conto corrente della società Cosmo Costruzioni su Banco.

L'avv. rivela infine che ad oggi sussiste ancora una prestazione da eseguire per cui il contratto deve ritenersi pendente.

Nella richiesta di anticipo sub doc. 3 viene espressamente scritto ci siamo impegnati con separato atto a cedere in predetto credito in favore di Bank.

Il CG fa presente che il credito ceduto a bank non era altrimenti cedibile.

La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.

Queste le ragioni.

In primo luogo, peraltro, occorre ricostruire la vicenda contrattuale intervenuta tra le parti.




TRIBUNALE DI GENOVA

 Sezione VII Civile
 Ufficio Fallimentare

La **Costruzioni** srl stipulava in data 4.4.2022 contratto con **Bank** avente ad oggetto la cessione del credito fiscale derivante dal seguente intervento di ristrutturazione

INDIVIDUAZIONE DEL CREDITO FISCALE RELATIVO ALL'INTERVENTO

L'Impresa dichiara che il Credito Fiscale oggetto della cessione è costituito dal credito di imposta che è sorto o che sorgerà in suo favore a seguito dell'Intervento edilizio, rientrante nei parametri delineati dall'art. 119 DL Rilancio e successive modifiche ed integrazioni occorse e più precisamente:

Tipologia di intervento effettuato dal beneficiario e relativo Credito Fiscale	<input checked="" type="checkbox"/> Superbonus 110% di cui all'art. 119 DL Rilancio, cedibile ai sensi dell'art. 121 DL Rilancio <input type="checkbox"/> Sismabonus 110% di cui all'art. 119 DL Rilancio, cedibile ai sensi dell'art. 121 DL Rilancio
Nr. Pratica	2dee6481-1f75-41f2-bf94-f00255949617
Indirizzo dell'immobile	Genova (Genova), foglio: 73, particella: 656, subalterno:
Descrizione dell'Intervento	Tipo Di Intervento Trainante: Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% Altre tipologie di interventi: Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
Valore Nominale Presunto del Credito Fiscale	459.855,37 €

Alle seguenti condizioni

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo di acquisto del credito di imposta del Credito Superbonus 110%	90,91% del valore nominale del Credito Fiscale
---	--

ed al verificarsi di determinate condizioni sospensive (allo stato non ancora realizzatesi).





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Il contratto prevedeva espressamente il mandato irrevocabile a Bank Spa di pagare il prezzo della cessione del credito fiscale sul c/c n. IT35X 0503401437000000010299, aperto presso (art. 5.4 del contratto)

In considerazione del ritardo nella definizione della partita fiscale, concludeva in data 30.5.22 contratto di anticipazione con Banco





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Essenzialmente, quindi, due mesi dopo la cessione del credito definita con Bank ed in mancanza dell'intervenuto pagamento del dovuto stante le lungaggini burocratiche connesse alla cessione del credito fiscale, la per esigenze di liquidità domandava a Banco l'anticipazione della suddetta somma avvisando di aver già provveduto a richiedere il pagamento dell'anticipazione su conto corrente sul quale avrebbe operato l'anticipazione richiesta al fine delle relative compensazioni.

Occorre ora brevemente riassumere l'ordito normativo applicabile al caso di specie.

L'art. 97, comma 1, del CCII prevede: *1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione...*

L'art. 97, comma 14, prevede: *Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.*

Tale ultima disposizione è volta a dirimere il noto contrasto apertosi nella giurisprudenza di merito nel vigore della legge fallimentare e concernente la



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Ragione per cui la Banca con l'erogazione del finanziamento ha esaurito la propria prestazione non avendo alcun onere di incasso somme da terzi debitori.

Da ciò l'insussistenza di alcun contratto pendente tra e Banco

L'effetto sostanziale voluto dalla con la domanda di sospensione (evitare che Bank provveda a bonificare a al momento dell'avveramento delle condizioni di sblocco del credito fiscale) potrebbe eventualmente derivare dalla sospensione (e poi scioglimento) del relativo contratto qualora lo stesso si ritenesse pendente.

Non sussiste peraltro domanda al riguardo.

Da ciò la reiezione della domanda.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione Collegiale, respinge la domanda di sospensione.

Compensa le spese.

Genova, 9.3.23

Il Presidente
Roberto Braccialini

